



Disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale

relativa all'ordinanza della SEFRI del 14 luglio 2021 in materia di formazione e al piano di formazione del 14 luglio 2021

per

Allestitrice/Allestitore di prodotti stampati AFC Druckausrüsterin/Druckausrüster EFZ Façonneuse/Façonneur de produits imprimés CFC

Professione n. 35318

Sottoposte per parere in data 15 novembre 2021 alla Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità per Allestitrice/Allestitore di prodotti stampati AFC

messe in atto dall'organizzazione del mondo del lavoro a partire dal 01.01.2025

Indice

1	Obiettivo e scopo	2
2	Basi legali	2
3	La procedura di qualificazione con esame finale: schema riassuntivo	2
4	I campi di qualificazione in dettaglio	4
4.1	<i>Campo di qualificazione «lavoro pratico individuale»</i>	4
4.2	<i>Campo di qualificazione «conoscenze professionali»</i>	9
4.3	<i>Campo di qualificazione «cultura generale»</i>	9
4.4	<i>Nota dei luoghi di formazione</i>	9
5	Informazioni organizzative	9
5.1	<i>Iscrizione all'esame.....</i>	9
5.2	<i>Superamento dell'esame.....</i>	9
5.3	<i>Comunicazione dei risultati d'esame</i>	10
5.4	<i>Impedimento a causa di malattia o infortunio</i>	10
5.5	<i>Ripetizione dell'esame</i>	10
5.6	<i>Procedura di ricorso/rimedi giuridici.....</i>	10
5.7	<i>Archiviazione</i>	10
	Entrata in vigore	11
	Allegato: indice dei formulari e moduli.....	12

1 Obiettivo e scopo

Le presenti disposizioni esecutive concernenti la procedura di qualificazione con esame finale e i relativi allegati applicano le disposizioni previste dall'ordinanza in materia di formazione e dal piano di formazione.

2 Basi legali

Le disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione nella formazione professionale di base si fondano sui seguenti atti normativi e testi di riferimento:

- legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr; RS 412.10), in particolare gli articoli 33–41;
- ordinanza del 19 novembre 2003 sulla formazione professionale (OFPr; RS 412.101), in particolare gli articoli 30–35, l'articolo 39 e l'articolo 50;
- ordinanza della SEFRI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241), in particolare gli articoli 6–14;
- ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Allestitrice/Allestitore di prodotti stampati con attestato federale di capacità (AFC) del 14 luglio 2021. Per la procedura di qualificazione sono determinanti in particolare gli articoli 16-22.
- piano di formazione relativo all'ordinanza sulla formazione professionale di base Allestitrice/Allestitore di prodotti stampati con attestato federale di capacità (AFC) del 14 luglio 2021.
- Manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base. Indicazioni e strumenti per la pratica¹.

3 La procedura di qualificazione con esame finale: schema riassuntivo


La procedura di qualificazione accerta l'acquisizione, da parte del candidato o della persona in formazione, delle competenze operative necessarie per svolgere adeguatamente un'attività professionale.

Lo schema riassuntivo di cui sotto comprende: il tipo d'esame, le voci con le relative ponderazioni, le note determinanti (note che devono esprimere una valutazione sufficiente) e le disposizioni per l'arrotondamento delle note.

I formulari delle note delle procedure di qualificazione e i formulari per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale sono scaricabili dal sito <http://qv.berufsbildung.ch/dyn/1607.aspx>.

¹ Distribuzione: Istituto Universitario Federale per la Formazione Professionale IUFFP in collaborazione con il Centro svizzero di servizio formazione professionale, orientamento professionale, universitario e della carriera (CSFO). Il manuale può essere scaricato elettronicamente sotto: <https://www.suffp.swiss/formarsi-come-perite-e-periti-desame>

Schema riassuntivo dei campi di qualificazione e della nota relativa all'insegnamento professionale, così come l'arrotondamento delle note per il lavoro pratico individuale (LPI):



Articolo 34 capoverso 2 OFPr

Note diverse dalle note intere o dalle mezze note sono ammesse soltanto per medie basate sulle valutazioni che derivano dalle singole voci dei corrispondenti atti normativi in materia di formazione. Le medie sono arrotondate al massimo a una cifra decimale.

Nota: per atti normativi in materia di formazione si intendono l'ordinanza in materia di formazione e il piano di formazione.

4 I campi di qualificazione in dettaglio

4.1 Campo di qualificazione «lavoro pratico individuale»

Nell'ambito del campo di qualificazione «lavoro pratico individuale» il candidato o la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione.

Di norma il lavoro pratico individuale comprende tutti i campi di competenze operative e si concentra sulle peculiarità aziendali specifiche di una professione o di un campo professionale. Il candidato svolge presso l'azienda di tirocinio un compito che ha lo scopo di apportare un vantaggio «pratico» avvalendosi degli strumenti e dei metodi a lui familiari.

Il lavoro pratico individuale può consistere nei seguenti tipi di compiti:

- un prodotto, più prodotti o parte di un prodotto;
- un progetto o una parte chiaramente definita di un progetto;
- un processo aziendale o una parte di processo aziendale;
- una prestazione di servizi o parti di prestazioni di servizi.

La durata di un lavoro pratico individuale è stabilita nell'ordinanza in materia di formazione ed è compresa tra 10 e 20 ore. È composto come segue:

- Svolgimento 8 - 18 ore;
- Documentazione 1 - 2 ore;
- Presentazione e colloquio professionale 1 ora

Il lavoro pratico individuale ha luogo verso la fine della formazione professionale di base, se il suo svolgimento non dipende dal ciclo stagionale.

Di norma il campo di qualificazione include tutti i campi di competenze operative e comprende le voci seguenti con le ponderazioni seguenti:

Voce	Descrizione	Ponderazione
1	Svolgimento e risultato del lavoro	50 %
2	Documentazione	20 %
3	Presentazione	10 %
4	Colloquio professionale	20 %

I criteri di valutazione sono definiti nel verbale di esame. La valutazione dei criteri viene espressa mediante note o punti. Se sono utilizzati punti, per ogni voce il punteggio deve essere convertito in nota (nota intera o mezza nota)².


Le competenze operative da esaminare nel quadro del lavoro pratico individuale sono stabilite a seconda della situazione aziendale e del tipo di compito.

Ausili: sono ammessi esclusivamente gli ausili menzionati nella convocazione all'esame.

² La formula applicata per convertire i punti in note è riportata nel «Manuale per perite e periti d'esame nelle procedure di qualificazione della formazione professionale di base»: <https://www.suffp.swiss/manuale-pex-3-svolgimento-dellesame#13>

Svolgimento del lavoro pratico individuale

Lo schema seguente illustra lo svolgimento del lavoro pratico individuale in tre fasi: pianificazione e preparazione, svolgimento e documentazione, presentazione e valutazione. Gli elementi del diagramma di flusso con una campitura rosa corrispondono a fasi del processo disciplinate a livello cantonale, variabili da Cantone a Cantone.



Nota sulla documentazione dell'apprendimento

Nella documentazione dell'apprendimento, i candidati documentano e riflettono sul loro lavoro in relazione alle competenze operative da acquisire. La conservazione della documentazione dell'apprendimento da parte dei candidati è obbligatoria e deve essere controllata periodicamente dal formatore attivo in azienda. La documentazione di apprendimento è usata dagli esperti per preparare il colloquio professionale e non può essere valutata o inclusa nella valutazione.

Fase 1: Pianificazione e preparazione

L'autorità cantonale garantisce che gli organi d'esame competenti e i candidati siano debitamente e tempestivamente informati in merito alle modalità e alle scadenze relative allo svolgimento del lavoro pratico individuale.

L'autorità cantonale fornisce all'azienda di tirocinio il modulo di iscrizione per il lavoro pratico individuale; il professionista responsabile iscrive il candidato.

Il professionista responsabile definisce il compito secondo i criteri seguenti:

- il candidato svolge un compito che rientra nel ventaglio di attività dell'azienda di tirocinio;
- di norma, il compito comprende tutti i campi di competenze operative;
- il compito viene descritto in maniera univoca; i campi di competenze operative/le competenze operative da esaminare corrispondono a entità misurabili o osservabili

Il professionista responsabile trasmette all'autorità d'esame entro i termini stabiliti il compito relativo al lavoro pratico individuale (vedi allegato). Insieme al compito sono da comunicare anche:

- la durata prevista per lo svolgimento della prova;
- il periodo di svolgimento previsto (date di inizio/conclusione);
- il verbale d'esame spiegato al candidato;
- le date previste per la presentazione e il colloquio professionale.

La documentazione dell'apprendimento viene consegnata allo stesso tempo.

Il compito, le informazioni aggiuntive e gli allegati sono trasmessi per presa d'atto al candidato e vengono firmati da quest'ultimo.

Almeno uno dei due periti designati dal CP verifica che la documentazione sia completa sul piano formale e che sia conforme all'ordinanza in materia di formazione e al piano di formazione. Se il compito ottempera ai criteri suddetti, il perito lo approva e informa il professionista responsabile. In caso contrario rinvia il compito al professionista responsabile affinché lo riveda.

Il perito concorda con il professionista responsabile l'esatto periodo di svolgimento del compito.

Fase 2: Svolgimento e documentazione

Lo **svolgimento** del compito può iniziare dopo che il perito ha dato il suo assenso. Il compito è per principio un lavoro individuale, da svolgere in modo autonomo. È ammesso il lavoro di gruppo solamente se risulta possibile valutare il lavoro svolto da ogni singolo candidato.

Il tempo massimo previsto nell'ordinanza in materia di formazione non deve essere superato. Qualora durante lo svolgimento si noti che non è possibile rispettare la tempistica prevista, ad esempio per imprevisti legati ai processi aziendali oppure in caso di un'errata valutazione del tempo necessario, il professionista responsabile e il perito si accordano sulla fine dello svolgimento del compito.

Durante lo svolgimento del compito, il candidato viene visitato da uno dei periti almeno una volta³.

In tale occasione sono verificati la tempistica e lo stato dei lavori, viene controllato il diario di lavoro e si discutono brevemente con il candidato aspetti inerenti, ad esempio, al reperimento di informazioni, alle modalità operative e agli aiuti ricevuti. Il perito annota le osservazioni svolte nel corso della visita (vedi allegato).

Il professionista responsabile osserva e documenta i metodi di lavoro del candidato, la gestione del tempo, la raccolta di informazioni e la comunicazione con i partner coinvolti (clienti, fornitori, ecc.) e controlla anche il diario di lavoro.

Al team di periti è garantito l'accesso ai locali nella fase di svolgimento del compito.

La **documentazione** è parte integrante del lavoro pratico individuale e comprende in particolare:

- frontespizio e indice;
- introduzione;
- descrizione del processo lavorativo, comprendente:
 - il compito;
 - la pianificazione dello svolgimento del compito;
 - il diario di lavoro, in cui il candidato documenta regolarmente il lavoro svolto e lo stato dei lavori (incl. note esplicative/osservazioni), soffermandosi in particolare sugli aspetti legati allo svolgimento, ai progressi compiuti, a tutti gli aiuti esterni e ad eventi particolari (ad es. la sostituzione del professionista responsabile, le interruzioni, i problemi organizzativi e le deroghe alla pianificazione prevista);
- documenti necessari allo svolgimento del compito;
- conclusioni con bilancio finale;
- allegati.

Il candidato consegna una copia della documentazione al supervisore dopo il completamento dell'incarico. Allo stesso tempo, lui o lei invia una seconda copia della documentazione al team di esperti per la valutazione.

³ Il numero di visite viene stabilito a livello cantonale.

Fase 3: Presentazione e valutazione

Il candidato presenta al team di periti il procedimento e il risultato del lavoro pratico individuale e durante il **colloquio professionale** risponde alle domande poste in relazione al compito svolto.

Il colloquio professionale si riferisce anche alla documentazione consegnata dal candidato. Vengono consegnate almeno 18 documentazioni.

La presentazione e il colloquio professionale durano insieme da una a due ore. Previo accordo del candidato, il professionista responsabile può assistere alla presentazione e al colloquio professionale. Assiste in qualità di osservatore astenendosi da qualsiasi intervento.

Dopo la presentazione e il colloquio professionale si procede alla **valutazione** del lavoro pratico individuale. Il team di periti e il professionista responsabile si accordano sulla classificazione per l' svolgimento e il risultato del lavoro (posizioni 1). Se non si raggiunge un accordo, l'esperto capo decide. Le deviazioni devono essere giustificate da lui o da lei. La documentazione (posizione 2) è valutata dal team di esperti.

La presentazione e il colloquio professionale (voci 3 e 4) sono valutati dal team di periti.

La nota del campo di qualificazione «lavoro pratico individuale» è la media ponderata delle note relative alle singole voci.

4.2 Campo di qualificazione «conoscenze professionali»

Nell'ambito del campo di qualificazione «conoscenze professionali» si valuta se il candidato o la persona in formazione ha acquisito le competenze necessarie per svolgere l'attività professionale in modo corretto. L'esame avviene verso la fine della formazione professionale di base e dura 3 ore.

Il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto.

Sono esaminati i campi di competenze operative sottoelencati, secondo le modalità indicate e con le seguenti ponderazioni:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Attuazione delle misure di supporto produttivo Manutenzione e riparazione delle macchine per l'allestimento	40 %
2	Esecuzione degli ordini di allestimento	60%

Ausili: sono ammessi esclusivamente gli ausili menzionati nella convocazione all'esame.

4.3 Campo di qualificazione «cultura generale»

Il campo di qualificazione «cultura generale» è disciplinato dall'ordinanza della SFERI del 27 aprile 2006 sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base (RS 412.101.241).

4.4 Nota dei luoghi di formazione

La nota dei luoghi di formazione è disciplinata dall'ordinanza in materia di formazione.

Si compone nel seguente modo:

- a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 70 %;
- b. nota relativa ai corsi interaziendali: 30 %.

I formulari per il calcolo di questa nota sono scaricabili all'indirizzo <http://qv.berufsbildung.ch/dyn/1858.aspx>.

5 Informazioni organizzative

5.1 Iscrizione all'esame

La registrazione per la procedura di qualificazione è regolata dai cantoni.

5.2 Superamento dell'esame

Le condizioni di superamento dell'esame sono stabilite dall'ordinanza in materia di formazione.

5.3 Comunicazione dei risultati d'esame

La comunicazione dei risultati d'esame avviene secondo le disposizioni cantonali.

5.4 Impedimento a causa di malattia o infortunio

La procedura in caso di impedimento alla partecipazione alla procedura di qualificazione a causa di malattia o infortunio è disciplinata dalle disposizioni cantonali.

5.5 Ripetizione dell'esame

Le disposizioni relative alle ripetizioni sono contenute nell'ordinanza sulla formazione.

5.6 Procedura di ricorso/rimedi giuridici

La procedura di ricorso è disciplinata dal diritto cantonale.

5.7 Archiviazione

La conservazione degli atti relativi all'esame è disciplinata dal diritto cantonale. I prodotti realizzati nel quadro del lavoro pratico individuale sono di proprietà dell'azienda di tirocinio.

Entrata in vigore

Le presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con esame finale per tecnologa di allestitrice / allestitore di prodotti stampati AFC entrano in vigore il 14 luglio 2021 e valgono fino alla loro revoca.

Aarau,

viscom

Dr. Thomas Gsponer
Direttore

Beat Kneubühler,
Vicedirettore,
Capounità formazione professionale

syndicom, Sindacato dei media e della comunicazione

Stephanie Vonarburg
Vicepresidente

Michael Moser
Segretario centrale del settore media

Syna, die Gewerkschaft (sindacato)

Mathias Regotz
Vicepresidente

Migmar Dhakyel
Segretario centrale

In occasione della sua seduta la Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità in data 15 novembre 2021 si è espressa in merito alle presenti disposizioni esecutive relative alla procedura di qualificazione con esame finale per allestitrice / allestitore di prodotti stampati AFC.

Allegato: indice dei formulari e moduli

Documenti	Fonte
Verbale dell'esame relativo al lavoro pratico individuale	www.viscom.ch
Moduli lavoro pratico individuale <ul style="list-style-type: none"> - modulo «Iscrizione LPI» - modulo «Compito d'esame» - modulo «Valutazione del compito d'esame» - modulo «Diario di lavoro» - modulo «Osservazioni del professionista responsabile» - modulo «Osservazioni del perito» 	www.viscom.ch
Verbale dell'esame orale delle conoscenze professionali	www.viscom.ch
Formulari delle note delle procedure di qualificazione allestitrice / allestitore di prodotti stampati AFC	Modello SDBB CSFO http://qv.berufsbildung.ch
Formulari per il calcolo della nota relativa all'insegnamento professionale <ul style="list-style-type: none"> - formulario per la scuola professionale - formulario per i corsi interaziendali 	Modello SDBB CSFO http://qv.berufsbildung.ch